

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:

- il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l'adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

⁽¹⁾ GU 2020, L 71, pag. 10.

⁽²⁾ GU 2020, L 71, pag. 1.

Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Pšonka / Consiglio

(Causa T-269/20)

(2020/C 222/36)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Viktor Pavlovyč Pšonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽²⁾ nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si applicano al ricorrente;
- decidere che il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione:

- il ricorrente sostiene, tra l'altro, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione di cui trattasi, non ha agito con la dovuta diligenza giacché prima dell'adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente:

- in proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:

- il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l'adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

⁽¹⁾ GU 2020, L 71, pag. 10.

⁽²⁾ GU 2020, L 71, pag. 1.

Ricorso proposto l'11 maggio 2020 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts / Commissione

(Causa T-278/20)

(2020/C 222/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd (Taizhou, Cina), Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd (Ningbo, Cina) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento impugnato nella parte in cui li riguarda; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di diritto e di valutazione dei fatti e avrebbe adottato un ragionamento circolare ⁽¹⁾ nel concludere che le ricorrenti hanno persistentemente omesso di cooperare in modo sostanziale con la Commissione e nell'avvalersi, per tale motivo, dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base ⁽²⁾; ⁽²⁾ nel ritenere che le ricorrenti avessero richiesto un margine di dumping individuale pur essendo produttori esportatori inclusi nel campione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, violando in tal modo anche l'articolo 6 del medesimo regolamento; e ⁽³⁾ nell'imporre alle ricorrenti il dazio antidumping residuo punitivo massimo previsto per i casi di omessa cooperazione delle parti o di parti che non si sono manifestate, violando in tal modo altresì gli articoli 2, 3 e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e i principi del legittimo affidamento, di buona amministrazione, di non discriminazione e di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di diritto e di valutazione dei fatti, avrebbe violato il principio di buona amministrazione, non avrebbe fornito un'adeguata motivazione, bensì una motivazione errata e contraddittoria, ⁽¹⁾ nell'applicare la nozione di «dati disponibili» alle ricorrenti e ⁽²⁾ nel non aver preso in considerazione (a) il valore normale e (b) il prezzo di esportazione delle ricorrenti o metodi alternativi per stabilire il prezzo di esportazione delle ricorrenti per il calcolo del loro margine di dumping, in contrasto con l'articolo 2, paragrafi 6, lettera a), 8, 10 e 11, e gli articoli 3, 6, 9, paragrafo 4, e 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, nonché con gli articoli 2, 3, 6, paragrafi 6 e 8, e con l'allegato II, punto 3, dell'accordo antidumping dell'OMC.